

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/69/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione e su una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti.
- 3) Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all'ingresso ed al transito nel territorio dell'Unione europea.

## Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — Bial — Portela/UAMI — Probiotal (PROBIAL)

(Causa T-113/12)

(2012/C 165/35)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti B. Braga da Cruz e J. Pimenta)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Probiotal SpA (Novara, Italia)

## Conclusioni

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 dicembre 2011, procedimento R 1925/2010-4;
- ingiungere al convenuto di negare la registrazione del marchio comunitario n. 2408128 «PROBIAL»; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del procedimento.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo in blu scuro e blu chiaro «PROBIAL», per prodotti delle classi 1, 5 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 2408128

*Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* la registrazione di marchio portoghese n. 155284 del marchio denominativo «Bial», per prodotti della classe 5; il marchio «Bial» in quanto ben noto in Portogallo; la registrazione di marchio comunitario n. 1400183 del marchio figurativo in bianco e nero «Bial», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42; la registrazione di marchio spagnolo n. 2026481 del marchio figurativo in bianco e nero «Bial», per servizi della classe 35; la registrazione internazionale n. 490635 del marchio in caratteri standard «Bial», per prodotti della classe 5; l'insegna di stabilimento n. 868 del segno figurativo «Bial»; il nome di stabilimento n. 35157 per la parola «Bial»; il logo n. 951 del segno figurativo «Bial»

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi di cui trattasi non fossero simili e non potessero essere confusi.